



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Servizi Veterinari delle
Regioni e Province Autonome

Servizi SIAN delle
Regioni e Province Autonome

E p. c.

SEGGEN - Ufficio 3
SEDE

Ambasciata d'Italia a Pechino
Ufficio Commerciale
amb.pechino@cert.esteri.it

Ufficio ICE a Pechino
pechino@ice.it

Associazioni di categoria
(Settori tutti)
Loro Sedi

Oggetto: Esportazione di prodotti alimentari verso la Repubblica Popolare Cinese– registrazione delle imprese di produzione alimentare che esportano verso questo paese Terzo ai sensi dei Decreti Cinesi n. 248 e 249

Con [notifica al WTO del 16 novembre 2020](#) la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato l'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio 2022, dei Decreti 248 e 249 che introducono nuovi Principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri. In particolare:

- Con il Decreto 249 la Cina attuerà una valutazione e una revisione del sistema di gestione della sicurezza alimentare di ogni Paese straniero. In tale ottica sono previsti nuovi requisiti per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura degli alimenti importati (anche il numero di registrazione GACC deve essere stampato sull'etichetta cinese degli alimenti importati). Inoltre, i produttori di

alimenti esportati sono tenuti a istituire un sistema di controllo della sicurezza alimentare e dei servizi igienico-sanitari nonché un sistema di valutazione dei fornitori.

- Con il Decreto 248, tutti i produttori esteri di alimenti importati nella R.P.C. devono ottenere l'approvazione all'esportazione da parte dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Repubblica popolare cinese (GACC) con apposita registrazione degli stabilimenti. In mancanza di tale registrazione, i prodotti alimentari non potranno essere importati in Cina. Attualmente (vale a dire, prima dell'attuazione del nuovo decreto n. 248) solo i produttori esteri di prodotti a base di carne, prodotti ittici, prodotti lattiero-caseari (compresi gli alimenti per lattanti) e nidi di uccelli commestibili sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione da parte del GACC. Il Decreto n. 248 estende tale obbligo a tutti i produttori esteri di alimenti importati nella R.P.C.

Per opportuna informazione si forniscono in allegato i decreti 248 e 249 in lingua inglese ed italiana nonché un riassunto degli stessi fornito dall'ufficio ICE di Pechino (allegato1).

Premesso quanto sopra, con la presente comunicazione si desidera informare gli Enti in indirizzo che l'Amministrazione Generale delle Dogane Cinesi (GACC) con la nota 353 del 2021 ha recentemente fornito chiarimenti relativamente all'applicazione dei suddetti decreti. In particolare sono state fornite maggiori indicazioni relativamente all'obbligo di registrazione degli stabilimenti in virtù delle imminenti scadenze imposte dal GACC al fine di consentire il regolare svolgimento dei processi di esportazione da parte dei produttori italiani.

In sintesi, le modalità di registrazione che verranno implementate da parte delle Autorità cinesi, sono diverse a seconda della tipologia di prodotto esportato e della corrente situazione autorizzativa dello stabilimento esportatore. Con riferimento alle tipologie di prodotto di cui all'allegato 2 che è stato fornito dal GACC, gli stabilimenti che attualmente hanno già conseguito l'autorizzazione ad esportare o che a partire dal 2017 hanno in essere flussi commerciali con importatori della R.P.C., per continuare a commercializzare in Cina, devono provvedere alla registrazione. Le modalità con cui ottemperare ai nuovi obblighi di registrazione sono riassunte nella tabella di seguito riportata.

Categoria di alimenti (per maggiori dettagli consultare Allegato 3)	Modalità di registrazione	Cosa fare prima del 1° gennaio 2022	
Carne e prodotti a base di carne, prodotti a base di latte, prodotti ittici, nidi di rondine e prodotti a base di nidi di rondine.	Richiesta da presentare attraverso l'Autorità competente del Paese esportatore che deve fornire le garanzie sanitarie	Aziende già autorizzate ed inserite in una lista del GACC	Nessun adempimento
Involucro, prodotti dell'apicoltura, uova e ovoprodotti, grassi animali e vegetali, paste ripiene, cereali commestibili, prodotti industriali di cereali in polvere e malto, ortaggi freschi e disidratati, fagioli secchi, condimenti, ecc., noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostati, alimenti dietetici speciali*, alimenti salutari.	Richiesta da presentare attraverso l'Autorità Competente del paese Esportatore che deve fornire le garanzie sanitarie	Gli stabilimenti che producono alimenti inseriti in questa categoria e che hanno effettuato esportazioni verso la R.P.C dal gennaio 2017 ad oggi	PROCEDURA A
Alimenti di categorie diverse rispetto a quelli sopra menzionati.	Le aziende devono provvedere ad effettuare la registrazione in autonomia.	PROCEDURA B	

*Attualmente, gli alimenti dietetici speciali includono prodotti alimentari per l'infanzia, alimenti complementari per l'infanzia, alimenti con fini medici speciali (FSMP), integratori alimentari, integratori per lo sport, integratori per donne in stato di gravidanza e in allattamento.

Per gli stabilimenti che necessitano dell'intervento dell'autorità competente del Paese Esportatore ma che non hanno ancora conseguito l'autorizzazione all'export o che non hanno ancora attivato alcun flusso commerciale con la R.P.C., le modalità di registrazione che entreranno a regime a partire dal 1° gennaio 2022, saranno dettagliate con successive circolari dello scrivente Ministero una volta raccolti gli ulteriori chiarimenti da parte del GACC.

Di seguito si forniscono i dettagli attualmente disponibili relativamente agli obblighi di registrazione degli stabilimenti esportatori di cui alle procedure A e B riportate in tabella.

PROCEDURA A)

Registrazione delle aziende produttrici straniere a seguito di segnalazione dell'Autorità competente del Paese esportatore

Le aziende produttrici per le quali risultano esportazioni verso la Cina effettuate a partire dal 1° gennaio 2017 alla data odierna dovranno procedere alla registrazione per poter continuare ad esportare.

Le Regioni raccolgono dalle autorità sanitarie locali territorialmente competenti ed inviano la documentazione **entro il 22 ottobre 2021** all'Ufficio 2 DGISAN che comunicherà le modalità di invio tramite cloud del Ministero della Salute con separata comunicazione indirizzata ai referenti regionali.

La documentazione comprende:

- allegato 4- List of Overseas Manufacturers of Imported Food Applying for Registration
- allegato 5 dichiarazione di conformità rilasciata per ogni stabilimento incluso nella lista di cui all'allegato 4.

Tali moduli non possono essere modificati né lasciati incompleti pena l'esclusione degli stabilimenti dalla procedura di registrazione.

Il GACC, una volta ricevuta la documentazione, provvederà a revisionare ed eventualmente registrare le imprese inserite nell'elenco di cui sopra.

PROCEDURA B)

Aziende produttrici straniere che devono provvedere ad una registrazione in modo autonomo

Gli stabilimenti possono fare richiesta di registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto 248. Le aziende, a partire dal 1° novembre 2021 potranno procedere a richiedere la registrazione visitando il sito unico per il commercio internazionale (www.singlewindow.cn), ed accedendo al "Sistema di gestione delle registrazioni dei produttori stranieri di alimenti importati in Cina".

Validità della registrazione

Relativamente al periodo di validità della registrazione, si conferma che sarà lo stesso GACC a fornire indicazioni in merito all'inizio e alla fine del periodo di validità. Da 6 o da 3 mesi prima della scadenza della registrazione la ditta sarà avvertita dal GACC e sarà cura dell'azienda provvedere al rinnovo della registrazione in conformità ai requisiti di cui all'Articolo 20 del Decreto 248. Coloro che non si trovassero nelle condizioni di poter presentare la richiesta di rinnovo dell'iscrizione ai sensi del regolamento verranno cancellati.

Responsabilità delle imprese di produzione estere e delle Autorità competenti estere

L'autorità competente o produttore estero di alimenti importati sarà responsabile dell'autenticità, completezza e legalità dei materiali presentati. L'autorità competente dovrà attuare una supervisione efficace delle imprese registrate in Cina richiedendo alle stesse di continuare a soddisfare i requisiti di registrazione. In caso di mancata conformità ai requisiti di registrazione, dovranno provvedere all'attuazione di misure correttive in conformità con i requisiti di cui all'articolo 22 del Decreto 248.

Si pregano gli Enti in indirizzo di consentire un'ampia diffusione dei contenuti della presente nonché della documentazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Casciello

Allegati

Allegato 1: Decreti 248 e 249

Allegato 2: Elenco dei prodotti attualmente esportati verso la Cina fornito dal GACC

Allegato 3: Registration requirements for food businesses exporting to China - Suggested interpretation by the European Union of GACC Decree 248

Allegato 4: List of Overseas Manufacturers of Imported Food Applying for Registration

Allegato 5: dichiarazione di conformità

Referenti:

Nicola Santini: n.santini@sanita.it

Beatrice Ciorba: ab.ciorba@sanita.it

Donato Giganti: d.giganti@sanita.it